

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

CESARIA CARONE

Il Presidente

GAETANO DE BARI



Sentenza n. 3113/2021

Depositato il 29/11/2021

Il Segretario

GIUSEPPE COLELLA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la PUGLIA Sezione 04, riunita in udienza il 10/11/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE BARI GAETANO, Presidente

CARONE CESARIA, Relatore

LAUDIERO VINCENZO, Giudice

in data 10/11/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2157/2018 depositato il 18/05/2018

proposto da

Comune di Modugno - Piazza Del Popolo, 16 70026 Modugno BA

elettivamente domiciliato presso tributi.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

contro

Studiocinque Outdoor S.r.l. - 07128730723

Difeso da

Avv. Carmelina Di Gifico C/o Studio Libera Valla - DGFCML75C64A883D

ed elettivamente domiciliato presso carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 648/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 22/05/2017

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4900 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 15.3.2016 veniva notificato alto STUDIOCINQUE OUTDOOR SRL avviso di accertamento per parziale, tardivo versamento dell'imposta Comunale sulla pubblicità per l'anno 2015 per un importo complessivo di € 4.866,00 comprensivo di sanzioni ed interessi. Avverso tale atto la srl Studiocinque Outdoor azienda operante nel settore della cartellonistica pubblicitaria e delle affissioni reclamistiche proponeva ricorso innanzi alla C.T.P. di Bari sostenendo:

1) la violazione e la falsa applicazione dell'Art. 23 D.Lgs. 507/1993 ossia erroneità del calcolo delle sanzioni ed interessi, lamentando inoltre che non ci sarebbe stato l'invito al contraddittorio.

2) Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 11. 507/93.

Ossia l'ufficio avrebbe assoggettato ad imposta tutti gli impianti autorizzati a disposizione della società, anche quelli non utilizzati nell'anno 2015.

3) Inoltre sarebbe stata tassata la superficie lorda dell'impianto comprensiva delle cornici e non la superficie netta.

Parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

La CTP osservava che dalla documentazione in atti risultava che il Comune di Modugno aveva proceduto alla formazione dell'avviso di accertamento senza considerare in alcun modo la comunicazione del 31.12.2014 inviata alla CERIN srl, alla quale lo STUDIOCINQUE OUTDOOR SRL allegava l'elenco degli impianti attivi, e precisava che gli impianti menzionati nelle precedenti dichiarazioni e non riportati nell'elenco allegato erano da considerare cessati ai sensi dell'Art 8 c.3 D.Lgs. 507/93.

La CTP citava la sentenza del 12 Gennaio 2012 n.252 che ha esteso il nesso causale "ESPOSIZIONE del MESSAGGIO-PAGAMENTO della relativa imposta" anche alle fattispecie diverse dalle affissioni dirette rendendo così di portata generale l'applicazione del ridetto Art. 12 commi 2 e 3 D.Lgs. 507/93.

Ne discendeva per il primo giudice la necessità che l'imposta fosse applicata e commisurata alla superficie espositiva nei soli limiti in cui questa sia in concreto effettivamente utilizzata per la pubblicità.

Ciò premesso, considerava pacifico che in caso di mancata esposizione di un messaggio pubblicitario, non vi fosse alcuna ricchezza tassabile, venendo meno il presupposto stesso della pretesa tributaria.

Il COMUNE di MODUGNO, in persona del Sindaco pro tempore, appellava chiedendo la riforma integrale, previa sospensione della sua efficacia, -della Sentenza n. 648/2018, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

Costituitasi in giudizio, la Studiocinque Outdoor s.r.l. chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.

Con motivi aggiunti il Comune di Modugno osservava che la corretta chiave di lettura della fattispecie andava ricercata con riguardo al principio della disponibilità del mezzo pubblicitario con esclusione della rilevanza del concreto utilizzo.

Per l'appellante l'impostazione del Giudice di primo grado non era condivisibile alla luce dell'orientamento maggioritario della Giurisprudenza della Cassazione che ha sottolineato il principio della semplice disponibilità del mezzo pubblicitario. (Cass. n. 6446/2004; Cass. n. 109/2005; Cass. n. 208/2007; Cass. n. 23007/2009; Cass. n. 5039/2015; Cass. n. 5973/2016).

Evidenziava ancora che la Cassazione Civile si era espressa recentemente sul punto confermando che "il presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa anche tramite concessione destinata al potenziale uso pubblicitario" (Cass. n. 12783/2018).

null

Costituitasi la società appellata chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle ulteriori spese.

L'udienza è stata riservata all'odierna udienza sulla base degli atti non essendo possibile la trattazione in presenza delle parti per ragioni sanitarie connesse alla pandemia in atto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione della presente controversia postula la risoluzione del problema concernente le modalità di calcolo dell'imposta pubblicitaria in riferimento agli artt. 8 quarto comma, 9 primo comma e 12 primo comma del D. lgs. n. 504/1993, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.e. se debba avvenire con riferimento all'intera superficie assoggettata ovvero a quella in concreto utilizzata a fini pubblicitari.

Orbene la giurisprudenza sul punto, dopo alcune incertezze, si è ormai consolidata nel senso che la distinzione effettuata dall'odierna resistente, fra disponibilità del mezzo pubblicitario e suo utilizzo è privo di fondamento, alla luce del disposto dell'art. 12 primo e secondo comma primo, del D.lgs. n. 504/1993, secondo il quale il riferimento agli impianti pubblicitari è onnicomprensivo - comunque, riferibile anche agli impianti

non stabilmente destinati alla diffusione dei mezzi pubblicitari (insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi) — ed è determinato per anno solare, salvo che il periodo di utilizzo sia stato inferiore ai tre mesi (ma tale circostanza risulta esclusa, nel caso di specie). Si rileva, inoltre, come il pagamento forfetario del tributo su base annua, per periodi inferiori all'anno ma superiori ai tre mesi, non è stato ritenuto un profilo della legge in contrasto con il principio di uguaglianza, né affetto da irragionevolezza, né lesivo del principio di capacità contributiva, in quanto risponde sia ad un'esigenza di snellimento dell'attività dell'amministrazione sia alla finalità di assicurare agli enti locali una ragionevole certezza di previsione di entrate, tenuto anche conto che, proprio per garantire un'equità impositiva e per evitare un'imposizione troppo gravosa, per i periodi inferiori al trimestre è stato previsto, con la novella legislativa introdotta dalla legge n. 388 del 2000, il pagamento dell'imposta commisurata al tempo reale di disponibilità degli impianti (Cass. n. 26839/09). Deve, pertanto, ritenersi che presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873/2007).

D'altra parte, "la pretesa che su ogni dichiarazione del contribuente si debba effettuare un'attività istruttoria di accertamento non è soltanto contraria al sistema adottato dal legislatore per conformare il regime dell'imposta di pubblicità, ma è contrario anche sia al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.), che sarebbe costretta, sempre e comunque, ad effettuare accertamenti per fenomeni di massa, quali sono quelli degli impianti pubblicitari, sia al principio di collaborazione e di buona fede, che, ai sensi dell'art. 10.1 L. 27 luglio 2000, n. 212, regola i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, nel senso, tra l'altro, che la gestione del rapporto giuridico tributario si avvia intanto sul presupposto, che si dà per scontato in via di principio, che le dichiarazioni del contribuente sono vere, e che solo successivamente l'eventuale riconduzione a verità è operata così dall'ufficio tributario in sede di accertamento come dallo stesso contribuente in sede di rettifica della dichiarazione o di richiesta di rimborso" (Cass. n. 16117/2007).

Tale orientamento è stato confermato dalla Cassazione Sez. 5 - con Ordinanza n. 12783 del 23/05/2018 (Rv. 650948 - 01) che così ha statuito:

"Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari" né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi.

Esso è stato peraltro recepito da altra sezione di questa CTR in una controversia fra la stesse parti.

L'appello pertanto deve ritenersi fondato e va accolto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione delle incertezze interpretative vigenti al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese.

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

NOTIFICAZIONE ai SENSI della LEGGE N. 53/1994

Da : carmelina digifico
<carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it>

mar, 08 mar 2022, 10:29

📎 3 allegati

Oggetto : NOTIFICAZIONE ai SENSI della LEGGE N. 53/1994

A : tributi comune modugno
<tributi.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

ATTENZIONE, TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS, L. 53/1994.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI IN FORMATO ".P7M" RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI INFOCERT E ARUBA.

IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. Sono vietati l'uso, la diffusione, distribuzione o produzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e di distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati), senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

📎 **PROCURA_LITI.pdf.p7m**
207 KB

📎 **relazione_notificazione.pdf.p7m**
201 KB

📎 **RICORSO_CASSAZIONE_STUDIOCINQUE_c_COMUNE_MODUGNO.pdf.p7m**
476 KB

Studio Legale
Avv. Carmelina di Gifico
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Avv. Natalia di Gifico
Corso M. R. Imbriani n. 187 - 76125 Trani (Bt)
Telefono e Fax 0883-585.045- Mob.: 320-644.65.64
e-mail: studiolegaledigifico@libero.it
pec: carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it

RELAZIONE di NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto avv. Carmelina di Gifico, codice fiscale: DGFCML75C64A883D, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Trani, in ragione del disposto della L. n. 53/1994 e succ. mod., quale difensore di STUDIOCINQUE OUTDOOR s.r.l.u. (P.IVA: **07128730723**), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Strippoli, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., **nel ricorso per Cassazione contro il Comune di Modugno**,

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente in formato .pdf “.p7m”, i seguenti allegati:

- RICORSO_CASSAZIONE_STUDIOCINQUE_c_COMUNE_MODUGNO.pdf, documento redatto in proprio, costante nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR di Bari n. 3113/2021, e
-PROCURA_LITI.pdf, copia per immagine contenente la procura speciale alle liti rilasciata ai fini della ridetta impugnativa avanti alla Corte di Cassazione,

al

- COMUNE di MODUGNO (C.F. 80017070725), in persona del Sindaco p.t., nonché, ai fini del presente ricorso, in forza della costituzione avversaria presso la C.T.R. di Bari, in persona del Funzionario IMU – Dott. Fulvio P. Gesmundo (ex art. 1, comma 778, Legge 160/2019), da cui l'Ente è rappresentato e difeso, p.e.c., indirizzi p.e.c., come da pubblici Elenchi (RegindE-P.s.t.-Registro PP.AA.; Indice PP.AA.) nonché, come da sito internet istituzionale del Comune di Modugno e come, anche da dichiarazione resa in corso di costituzione in giudizio in secondo grado: tributi.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it; sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it e comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, fax: 080-58.65.522, e, altresì, con sede legale in Modugno (Ba), alla Piazza del Popolo n. 16 nonché piazzetta “La Corte”,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato procura_liti.pdf, , in formato “.p7m”, contenente la procura speciale alle liti rilasciata ai fini della citazione in opposizione innanzi al Tribunale di Torino è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trani-Roma, 08.03.2022

Firmato digitalmente da avv. Carmelina di Gifico